

La Cassazione: per la prova serve un documento scritto

# *Perde il brevetto l'azienda che non paga le tasse*

DI DEBORA ALBERICI

**P**erde il brevetto l'azienda che tarda più di sei mesi a pagare la relativa tassa. Non basta. Se invece il pagamento è avvenuto, può provarlo solo con un documento scritto, data la natura tributaria di questo adempimento, non ci sono presunzioni che reggono.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10219 del 4 maggio 2009, ha accolto il ricorso dell'ufficio brevetti rovesciando la decisione di merito. Interpretando le norme contenute nel regio decreto 1127 del '39, titolato «tasse di brevetto», ha spiegato la prima sezione civile, «annovera tra esse anche la tassa annuale per il mantenimento in vigore del brevetto».

Infatti, dice ancora la Corte, «la fattispecie in esame rientra dunque all'interno del settore tributario allargato che comprende imposte tasse e prestazioni obbligatorie di vario genere».

Ed è proprio sull'appartenenza a pieno titolo di questo adempimento al sistema tributario che i giudici hanno fondato la linea dura. Niente prova per presunzioni, hanno detto in più punti della sentenza, i magistrati di Piazza Cavour. Infatti, «non appare in genere compatibile con il sistema tributario vigente la possibilità di provare i pagamenti delle imposte e delle tasse in modo diverso rispetto alla prova scritta sembra quindi in linea di principio doversi escludere la possibilità di provare detti pagamenti tramite prova testimoniale o tramite presunzioni». Ma non solo. In fondo alle motivazioni il collegio di legittimità ha anche chiarito che le norme sui brevetti non «prevedono la possibilità di provare l'avvenuto pagamento se non tramite una prova documentale, quale è

necessariamente l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta». E ancora, chiarisce in un altro passaggio chiave la Cassazione, «venendo alla tassa sui brevetti l'articolo 47 del decreto del '39 stabilisce che la tassa annuale dev'essere pagata anticipatamente entro il termine corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda e, trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sopratassa». Altre norme, ricorda ancora Piazza Cavour, vanno interpretate nel senso che il mancato rispetto del termine semestrale comporta la decadenza dal brevetto. In altri termini, è «l'eccezionalità della privativa» che «legittima la scelta legislativa di gravare il titolare del privilegio di particolari oneri, sanzionandone l'inadempimento con la perdita del privilegio». Ha perso il brevetto per un'invenzione industriale una società di Viterbo che non aveva pagato quattro annualità ma, mentre per tre anni aveva regolarizzato la sua posizione entro pochi mesi, per la quarta annualità questo non era avvenuto.

L'impresa si era sempre difesa sostenendo di aver pagato anche per quel periodo, che era fra due anni regolarizzati, ma che non era più in possesso della documentazione del versamento. Ad ogni modo, aveva detto, un'annualità intermedia, non sarebbe passata sotto silenzio all'ufficio che sembra non avesse mai messo in mora l'azienda.

Ma l'amministrazione, nel 2001, aveva dichiarato decaduto il brevetto. La società aveva impugnato il provvedimento di fronte Commissione ricorsi che gli aveva dato ragione. Poi la decisione della Suprema corte che, decidendo nel merito, ha dichiarato la decadenza del brevetto.